

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 settembre 1998.**

Amoruso, Andreatta, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Caveri, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Ladu, Leoni, Leccese, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Caveri, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Ladu, Leoni, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 21 settembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi » (5236).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4797, d'iniziativa del deputato Carmelo Carrara, ha assunto il seguente titolo:

« Introduzione dell'articolo 379-bis del codice penale in materia di favoreg-

giamento ed agevolazione dell'associazione per delinquere di tipo comune e mafioso ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MASSA ed altri: « Delega al Governo per la riforma del servizio elettorale e per l'istituzione della tessera elettorale personale » (5216) *Parere della V Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Norme in materia di redazione dei motivi delle sentenze penali » (4729) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Esteri):

MANGIACAVALLO ed altri: « Istituzione di una zona contigua al mare territoriale » (5102) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), per le disposizioni in materia di sanzioni, VI, VII e XII;*

VII Commissione (Cultura):

MALGIERI: « Istituzione del Parco paleontologico di Pietraraja, in provincia di Benevento » (5165) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII;*

VIII Commissione (Ambiente):

MANZIONE: « Disposizioni per la tutela dei cittadini danneggiati da calamità naturali e istituzione dell'assicurazione obbligatoria per gli incidenti causati da imprese che svolgono attività soggette a grandi rischi » (5174) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XII;*

XII Commissione (Affari sociali):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Istituzione di un servizio telefonico gratuito di soccorso ai minori in difficoltà, ai disabili ed agli anziani » (5192) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX e XI;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):

RADICE ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo » (5199) *Parere delle Commissioni I e X.*

**Trasmissione dal ministro
delle comunicazioni.**

Il ministro delle comunicazioni, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1990, n. 223, la prima relazione concernente il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze (doc. CXLVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro
di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 16 settembre 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6-ter della legge 23 dicembre 1996, n. 652, la prima relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei de-

tenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, aggiornata al primo semestre 1998.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite, (Affari costituzionali) e V (Bilancio), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 1998.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra nella riserva Leandro PAPA a vicepresidente della Lega navale italiana.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di accordo preliminare all'addendum n. 2 al contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 1998.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 21 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 1998.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un ex deputato ai fini di deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 21 settembre 1998, l'onorevole Michele DEL GAUDIO, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma — n. 42238/95 R.G.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Interventi di consolidamento lungo la strada statale n. 514)**A) Interrogazione:**

CARUSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 514 all'altezza del chilometro 20 presenta da più di sei mesi la carreggiata ristretta per l'apposizione di transenne in conseguenza di un episodio franoso che ha interessato parte della carreggiata stradale;

come mai non si sia disposto un immediato intervento di consolidamento, considerato l'alto volume di traffico che interessa l'arteria e il pericolo che il suddetto restringimento della carreggiata può rappresentare per gli automobilisti.
(3-02482)

(10 giugno 1998)

(Sezione 2 – Cessioni alle regioni di strade Anas)**B) Interrogazione:**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano « L'Unione Sarda » del 16 giugno scorso riporta un articolo intitolato « Lo Stato regala le strade sarde », nel quale si prende in esame la proposta del Ministero dei lavori pubblici tendente a ridurre le competenze Anas;

lo Stato, stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe disponibile a cedere alla regione 2.500 chilometri di strade statali riducendo al 10 per cento il patrimonio stradale attualmente gestito dall'Anas in Sardegna;

la giunta regionale non sembra intenzionata a prendere in carico, « a scatola chiusa », i tratti di strade in questione;

il nuovo impegno comporterà alla regione ingenti spese, sia presenti che future, che rischiano di mettere in crisi il suo bilancio;

l'assessore regionale ai lavori pubblici ha chiesto all'Anas « Informazioni dettagliate sul personale e le risorse finanziarie che dovrebbero essere trasferite alla Regione » precisando che « ...non si può correre il rischio di avere in carico migliaia di chilometri senza avere i soldi necessari »;

il Governo pare intenzionato a trattare la cessione della rete viaria con le singole regioni senza mettere la Conferenza Stato-Regioni in condizione di esercitare i suoi poteri —:

quali costi finanziari aggiuntivi per la collettività vengano ipotizzati per la nuova gestione regionale delle strade statali attualmente in carico all'Anas;

se non risulti evidente che il « federalismo stradale » voluto dalla « legge Basanini » si stia rivelando, nel settore della viabilità, stando a queste prime ipotesi attuative, un ulteriore pesante balzello per le casse dello Stato;

se non ritengano queste forme di decentramento stradale « selvaggio » destinate a ridurre gli standard di sicurezza della rete stradale nazionale;

quali siano i criteri con i quali si sta procedendo alla determinazione delle tratte statali Anas da cedere alle Regioni;

quali iniziative intendano assumere a tutela dei diritti e della professionalità del personale Anas. (3-02557)

(25 giugno 1998)

(Sezione 3 – Sicurezza sul lavoro)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

nell'interrogazione 4-13118 del 15 ottobre 1997, rimasta finora senza risposta, l'interrogante ricordava come sabato 11 ottobre 1997, alle ore 12,30 circa, fosse morto il signor Giuseppe Biason, collaudatore, dipendente della Fiat auto spa, stabilimento di Pomigliano d'Arco, a seguito di un grave incidente, mentre svolgeva un turno di lavoro in straordinario, su un rettilineo della pista di collaudo dello stabilimento;

probabilmente a causa di una vasta pozzanghera d'acqua presente sulla pista, la vettura guidata in collaudo dal signor Biason, l'Alfa 156, subiva una sbandata determinando la conseguente perdita, da parte del signor Biason, del controllo dell'auto che scavalcava il *guard rail* di sinistra, scivolandovi sopra per qualche decina di metri e capovolgendosi successivamente per andare infine ad impattare – accartocciandosi – con la parte posteriore contro un pilastro di cemento armato, rimbalzando poi di nuovo sulla pista e sbalzando fuori il corpo del signor Biason attraverso il parabrezza anteriore. Il signor Biason veniva soccorso, in un primo momento, dai propri colleghi di lavoro e, dopo circa 15 minuti si recava sul posto l'autoambulanza dell'infermeria di fabbrica. Successivamente si recavano sul luogo dell'incidente la polizia del commissariato di

Acerra, l'ispettorato del lavoro e la magistratura che mettevano la pista sotto sequestro. La pista di collaudo è fatiscente e, indipendentemente da quanto disposto dalle vigenti normative antinfortunistiche e preventive (e dal puro buon senso), permane ad oggi inalterata nella sua inadeguata strutturazione così come fu costruita circa 26 anni fa, presentando tra l'altro numerosi avvallamenti che, quando piove, si trasformano in enormi pozzanghere a causa della totale assenza di manutenzione. Quel sabato mattina vi sono stati per l'appunto ripetuti e copiosi rovesci;

la sbandata della vettura che ha comportato la morte del signor Biason è cominciata proprio all'altezza di una di queste pozzanghere, come avranno ben potuto constatare gli stessi periti incaricati dall'autorità giudiziaria durante il sopralluogo. È probabile che l'impatto della vettura con la grossa pozzanghera d'acqua esistente sulla pista abbia causato comunque la sbandata – se non una sorta di vero e proprio « effetto acqua *planning* » che, magari, è stato addirittura amplificato dalla particolare conformazione a « fondo piatto » dell'Alfa 156, determinata dalla protezione sottostante il motore, in « abbinamento » col parasassi esistente nei vani ruota – che ne ha compromesso la stabilità di marcia;

i *guard rail* sono inadeguati e non esiste alcuna idonea protezione ai lati della pista. Tali misure avrebbero magari potuto « tenere in pista » la vettura impedendo lo scavalco del *guard rail* e lo scivolamento su di esso da parte della vettura, con il relativo capovolgimento ed il conseguente impatto sul pilastro di cemento armato. Ciò in considerazione del fatto che una pista di collaudo non è una semplice strada, dal momento che vi transitano per l'appunto vetture da controllare e quindi a rischio. L'*air bag* infine non ha funzionato;

alcuni mesi prima, mentre i signori Romanello e Vitale effettuavano i collaudi su pista nella curva parabolica, accadeva che la prima vettura scaraventava sul parabrezza anteriore della vettura che se-

guiva un sampietrino. La situazione di estremo, mortale pericolo, fortunatamente conclusasi senza alcuna tragedia, era stata causata dal fondo sconnesso della curva parabolica che non ha mai conosciuto alcuna seria manutenzione preventiva, limitandosi l'azienda a semplici e saltuari rattoppi;

l'inesistenza di una rete protettiva ai lati della pista consente a branchi di cani randagi di stazionare e/o attraversare la pista durante le prove di collaudo: sono numerosissimi gli incidenti con rischio mortale capitati in questi anni. Lo stesso ispettorato del lavoro ha potuto constatare di persona, durante il sopralluogo di sabato 11 ottobre 1997, la presenza, a lato pista, proprio all'altezza dell'incidente, del cadavere di un cane randagio morto e lasciato « in zona » da circa una settimana, con la contestuale presenza di branchi di cani randagi che si intrattenevano proprio all'interno della pista stessa;

la mancanza di qualsiasi sottopassaggio — o sovrappasso — costringe numerosi lavoratori ad attraversare la pista quotidianamente con gravissimo rischio per tutti, in quanto l'alternativa — ben più pericolosa — consiste nella perimetrazione a piedi della pista (da anni l'azienda ha soppresso un apposito servizio di *minibus*), un percorso di circa tre chilometri, senza marciapiede, che costringe i lavoratori a camminare tra bisarche e *camions* che transitano in velocità e che entrano dall'ingresso n. 1, costeggiando un lungo tratto della pista di collaudo; infine detto percorso è invaso da erbacce, ed è rifugio di branchi di cani randagi, topi e serpenti;

lo Slai Cobas, attraverso il suo delegato alla sicurezza, ha ripetutamente richiesto alla direzione aziendale — formalmente, verbalmente e per iscritto — di visionare il previsto « documento di valutazione dei rischi aziendali » ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e la Fiat si è sempre rifiutata ostinatamente di adempiere a questo suo espresso obbligo di legge con l'esplicito intento di sottrarsi a qualsiasi possibilità di

controllo da parte del delegato alla sicurezza dell'organizzazione sindacale Slai Cobas. È evidente lo scopo di occultare le pericolose zone di rischio e le inerenti violazioni aziendali, considerando inoltre che la valutazione di esposizione a rischio dei lavoratori è utile, tra l'altro, anche ai fini della dichiarazione annuale d'esercizio che le aziende devono trasmettere obbligatoriamente all'Inail e su cui si definisce l'entità economica della polizza assicurativa;

non risultano attuate idonee misure protettive individuali per i collaudatori della pista che non hanno in dotazione nemmeno un casco protettivo; lo stesso signor Biason, al momento dell'incidente, non era munito di alcun casco protettivo;

per motivi di *budget* l'infermeria nei giorni di sabato e domenica, a fronte di centinaia, a volte migliaia, di lavoratori comandati in straordinario, lavora a ranghi ridotti ed inadeguati che comportano precarie possibilità di idoneo pronto soccorso in caso di gravi incidenti o malori;

se da un lato la direzione aziendale si sottrae consapevolmente agli espressi obblighi di legge per impedire allo Slai Cobas la visionatura delle mappe di rischio ed il relativo e previsto obbligo sindacale di controllo e di intervento, bloccando così l'attività del delegato alla sicurezza (Ris), dall'altro lato svolge ripetute riunioni « accomodanti » con delegati di organizzazioni sindacali « gradite » che risultano da un lato ininfluenti ai fini di una sostanziale, efficace e corretta tutela dei lavoratori, dall'altro fungono da vera e propria copertura sindacale consapevole delle violazioni di legge dell'azienda, magari in cambio di qualche favore o clientela. E vi sono state ripetute « riunioni sindacali » di questo genere, anche relativamente alla stessa pista di collaudo;

la vigente normativa in materia pone l'espresso divieto di ricorso strutturale alla prestazione lavorativa in straordinario, che è invece consentita solo quando tale prestazione ha carattere esclusivamente saltuario ed eccezionale (per l'appunto

« straordinario »). È obbligo delle aziende sia di concordare lo straordinario con le organizzazioni sindacali, sia di darne dettagliata comunicazione al competente ispettorato provinciale del lavoro, indicando i motivi di ordine tecnico produttivo che hanno imposto il ricorso allo straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori. Comunque, anche nel caso di straordinario occasionale, è vietato il superamento delle due ore per turno di lavoro, e le complessive otto ore settimanali. Recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione stabiliscono che tali disposizioni costituiscono norme di « ordine pubblico, sanzionate anche penalmente, e volte a tutelare la salute psicofisica del lavoratore, che sono applicabili anche nel caso di aziende in cui si eseguono lavori a ciclo continuo ». La Fiat viola sistematicamente l'intera normativa richiamata;

alla Fiat Auto di Pomigliano d'Arco, a fronte di un decennio di sistematica cassa integrazione di massa — ormai si lavora quasi a *part time* — concessa per « stato di crisi o ristrutturazione » (come risulta da apposita documentazione visionata dalla scrivente presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli), vi è un ricorso massiccio, intensivo, e strutturale al lavoro straordinario all'interno dei turni, di notte, di sabato e domenica, con interi turni di produzione ordinaria realizzati in lavoro straordinario. Gli stessi collaudatori della pista sono costretti mediamente a due ore di straordinario a fine turno, sia alla fine del primo turno che del secondo turno, ed al sabato lavorativo (spesso anche la domenica), ed addirittura a smontare dal lavoro il venerdì alle ore 22.00 — se non alle 24.00 — per riprendere il lavoro alle 06.00 di mattina del sabato successivo. Tali fatti sono riscontrabili dai cartellini marcatempo e dai rilievi presenze, e sono diffusi in tutti i reparti della fabbrica;

è necessario che il Governo dia una risposta agli interrogativi sollevati nella richiamata interrogazione —:

quali siano i programmi e le strategie del Governo per contrastare l'aumento del numero di incidenti sul lavoro in Italia (centinaia di migliaia che provocano migliaia di morti l'anno), per assicurare alla giustizia i responsabili degli stessi, per dissuadere le aziende dall'abituale ricorso al lavoro straordinario.

(2-01180) « Malavenda ».

(9 giugno 1998)

(Sezione 4 — Controlli sanitari sul bestiame da macello proveniente dal Regno Unito)

D) Interrogazione:

VOLONTÈ, MARINACCI, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è stata più volte sostenuta nei giorni scorsi dal Ministro interrogato l'esclusione del pericolo dell'arrivo di carne infetta proveniente dal Regno Unito, nonostante le smentite da parte dei nuclei antisofisticazione dei Carabinieri che non hanno, invece, mai escluso la presenza di carni macellate di dubbia provenienza a causa della loro possibile « rinaturalizzazione » in altri paesi comunitari;

successivamente, con un comunicato congiunto, sono state negate le predette discordanti valutazioni tra il Ministro interrogato e il comandante dei Nas, Nino Pettinato, per il quale i severi controlli presenti in Italia potevano anche non costituire una sufficiente garanzia —:

quali misure intenda adottare, e con quali tempi, per rafforzare i controlli sanitari sul bestiame da macello, a prescindere dalla bontà delle certificazioni che accompagnano i capi bovini al momento del loro ingresso in Italia, e quali iniziative intenda adottare in sede comunitaria per evitare il perpetuarsi di queste operazioni di triangolazione comunitaria operate da organiz-

zazioni malavitose che minacciano di vanificare lo sforzo operato dalle autorità impegnate nell'azione di controllo.

(3-01341)

(8 luglio 1998)

(Sezione 5 – Settore zootecnico in Sicilia)

E) Interrogazione:

CARUANO e NARDONE. — *Ai Ministri per le politiche agricole e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la zootecnia in Sicilia vive oggi una crisi grave che, compromettendo il lavoro di migliaia di famiglie, ha messo in ginocchio interi territori dell'isola;

l'assenza del piano sanitario regionale siciliano e la relativa inadeguata gestione della sanità pubblica veterinaria, la confusa diluizione delle responsabilità, delle funzioni, dei ruoli e delle competenze fra unità sanitarie locali, assessorati regionali e provinciali e servizi veterinari sta determinando ulteriori danni al patrimonio zootecnico di questa regione, soprattutto in alcune zone montane (come il territorio delle Madonie);

tale situazione ha già determinato, nel settore zootecnico siciliano, una contrazione dei posti di lavoro che si aggira, per il 1996, intorno alle nove mila unità;

la brucellosi, la tubercolosi bovina e ovicaprina, il verificarsi di casi di carbonchio ematico, degli unici casi di Bse scoperti in Italia e di tre focolai di scrapie appaiono quali gravi sintomi di un malessere della zootecnia siciliana che può compromettere la sicurezza e la salubrità degli alimenti, danneggiando irreparabilmente i mercati del latte, dei suoi derivati e delle carni, di questa regione come di tutto il paese;

mentre in altre regioni italiane, con i programmi di risanamento e di controllo di malattie, come la brucellosi, la tubercolosi e la leucosi, è stato raggiunto l'obiettivo dell'eradicazione, in Sicilia, invece, pur esistendo un'elevata positività di tali malattie negli allevamenti bovini e ovi-caprini, tutto sembra fermo e bloccato come per una sottaciuta volontà di non utilizzare nemmeno i finanziamenti comunitari che sostengono i piani di eradicazione della brucellosi;

in Sicilia si rilevano il 50 per cento di casi umani di brucellosi riscontrati in tutto il paese e non si possono escludere altri rischi legati alla trasmissibilità delle altre zoonosi;

il mancato risanamento determina una notevole penalizzazione del comparto zootecnico per l'inevitabile recrudescenza dei casi di brucellosi, tubercolosi, leucosi e carbonchio ematico;

le inadempienze e i ritardi della regione siciliana riguardano persino la corresponsione dell'indennità di abbattimento a favore degli allevatori che sono costretti a tollerare ritardi insostenibili —:

se siano a conoscenza di tale situazione e quali misure intendano assumere per evitare i pericoli di una gravissima emergenza zootecnica e sanitaria, che ha determinato l'isolamento commerciale della Sicilia e una gravissima penalizzazione in termini occupazionali ed economici;

se non intendano intervenire con la massima urgenza presso la regione siciliana perché le Asl siciliane siano messe nelle condizioni di adempiere ai loro compiti irrinunciabili, che riguardano appunto l'eradicazione delle zoonosi e la tutela della sicurezza alimentare. (3-01584)

(22 ottobre 1997)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL FONDO
NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA
DROGA (2756-ter)**

(A.C. 2756 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato « testo unico sulle tossicodipendenze », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono soppresse le parole: « , anche con l'eventuale apporto di esperti »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro dell'interno, sentita la Consulta di cui all'articolo 132 del presente decreto, disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio, in modo tale da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2, del presente decreto. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. »;

c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope »;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi di informazione telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del fondo nazionale per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127 del presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle Amministrazione pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, radio e televisioni nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale »;

e) il comma 14 è abrogato.

2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). — 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui

all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al fondo nazionale per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. La quota del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del presente decreto, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti da finanziare a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla

destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente decreto, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà, sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori di cui all'articolo 132 del presente decreto, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno;

b) promozione di progetti per il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che prevedono la realizzazione di percorsi terapeutici calibrati sulle necessità dei lavoratori tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) verifiche dei risultati;

e) individuazione e verifica degli indicatori atti alla rilevazione delle attività sociali e di servizio sociale;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sulla alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

9. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del fondo ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate dal comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

11. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto ».

3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — (*Relazione al Parlamento*). — 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Par-

lamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti ».

4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

« ART. 132.— (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali è istituita la consulta degli esperti e degli operatori sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a lire 400 milioni annue sono a carico del fondo di cui all'articolo 127 del presente decreto ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 13. Cè.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero dell'interno *con le seguenti:*

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'interno *sino a:* presente decreto *con le seguenti:* il Ministro per la solidarietà sociale.

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: istituito presso il Ministero dell'interno.

1. 11. Caccavari.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero dell'interno *con le seguenti:* Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'interno *sino a:* presente decreto *con le seguenti:* il Ministro per la solidarietà sociale.

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: istituito presso il Ministero dell'interno.

1. 61. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero dell'interno *con le seguenti:* Presso il Ministero per la solidarietà sociale.

1. 53. Cento.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 8, lettera c), dopo le parole: « risultati conseguiti » sono ag-

giunte le parole « in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone ».

- 1. 45.** Carlesi, Gramazio, Porcu, Conti, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni del Fondo Nazionale per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

- 1. 14.** Cè.

Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: aziende unità sanitarie locali *aggiungere le seguenti:* i servizi sanitari che operano nei penitenziari.

- 1. 58.** Burani Procaccini.

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: , le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,.

- 1. 46.** Cè.

Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* e i privati che operino senza scopo di lucro e che abbiano almeno due anni di comprovata esperienza nel settore.

- 1. 60.** Burani Procaccini.

Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: possono presentare alle regioni progetti

aggiungere le seguenti: di prevenzione primaria, secondaria e terziaria compresi quelli volti alla riduzione del danno.

- 1. 54.** Cento.

Al comma 2, capoverso 3 aggiungere in fine il seguente periodo: I progetti di cui al presente comma devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione di sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.

- 1. 15.** Cè.

Al comma 2, capoverso 4 primo periodo sopprimere le parole: , nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio.

- 1. 49.** Cè.

Al comma 2, capoverso 4 primo periodo sostituire le parole da: , nonché le organizzazioni sino a che operano sul territorio, in relazione con le seguenti: in conformità.

- 1. 47.** Cè.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: in relazione a quanto con la seguente: come.

- 1. 1.** Lucchese.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in conformità.

1. 48. Cè.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi.

1. 16. Cè.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: con particolare riferimento ai con le seguenti: soprattutto nei confronti dei.

1. 44. Carlesi, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi.

1. 17. Cè.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, dopo la parola: sostitutivi con le seguenti: agonisti, purché inseriti sul prontuario terapeutico nazionale.

1. 2. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, dopo la parola: sostitutivi aggiungere le seguenti, purché inseriti sul prontuario terapeutico nazionale.

1. 3. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi del presente comma aggiungere le seguenti: devono tener conto del numero degli abitanti e della

diffusione delle tossicodipendenze, per ciascuna regione, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e.

1. 18. Cè.

Al comma 2, capoverso 5, lettera a), sopprimere la parola: sperimentali.

1. 19. Cè.

Al comma 2, capoverso 5, lettera a), dopo le parole: di prevenzione aggiungere le seguenti: primaria e secondaria.

1. 50. Cè.

Al comma 2, capoverso 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: detto personale, in caso di inquadramento, dovrà essere inserito a livello regionale ove la formazione è avvenuta.

1. 20. Cè.

Al comma 2, capoverso 6, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

1. 51. Cè.

Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: previo parere inserire la seguente: vincolante.

1. 21. Cè.

Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: ai sensi della legge 28 marzo 1997, n. 86.

1. 42. Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sopprimere le parole: compresi quelli volti alla riduzione del danno.

* **1. 4.** Lucchese.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sopprimere le parole: compresi quelli volti alla riduzione del danno.

* **1. 22.** Cè.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sopprimere le parole: compresi quelli volti alla riduzione del danno.

* **1. 43.** Carlesi, Porcu, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sostituire le parole da: secondaria fino alla fine della lettera con le seguenti: secondaria delle patologie correlate e terziaria.

1. 5. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), sostituire la parola: compresi con la seguente: esclusi.

1. 23. Cè.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), dopo le parole: compresi quelli aggiungere le seguenti: che adoperano strumenti.

1. 6. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: intesa, per quanto riguarda l'uso di farmaci sostitutivi, come intervento di emergenza limitato nel tempo.

1. 24. Cè.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purchè finalizzati al recupero psico-fisico della persona.

1. 38. Carlesi, Gramazio, Conti, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con interventi finalizzati alla conoscenza e prevenzione del problema droga nelle scuole primarie e secondarie, con il potenziamento dei centri di ascolto e delle comunità terapeutiche.

1. 56. Burani Procaccini.

Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

1. 40. Carlesi, Porcu, Gramazio, Conti, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, capoverso 7, lettera b), aggiungere in fine le parole: con ruolo primario dell'assessore alle politiche sociali del territorio.

1. 57. Burani Procaccini.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: primo intervento, come con le seguenti: primo intervento:

1. 7. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: come le unità di strada e di servizi a bassa soglia.

* **1. 25.** Cè.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: come le unità di strada ed i servizi a bassa soglia.

* **1. 37.** Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: come le unità di strada e i servizi a bassa soglia *con le parole:* incluse le unità di strada ed i servizi a bassa soglia solo se è garantita la presenza di personale medico.

1. 36. Carlesi, Porcu, Conti, Delmastro Delle Vedove, Gramazio, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: come le unità di strada e i servizi a bassa soglia *con le seguenti:* incluse le unità di strada e i servizi di bassa soglia in cui deve essere garantita la presenza di personale medico-dipendente dei SERT.

1. 27. Cè.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), sostituire le parole: come le unità di strada e i servizi a bassa soglia *con le seguenti:* incluse le unità di strada e i servizi a bassa

soglia in cui deve essere garantita la presenza di personale medico.

1. 26. Cè.

Al comma 2, capoverso 7, lettera c), dopo la parola: telefonico *aggiungere le seguenti:* solo se riconosciuti e finanziati dalle regioni.

1. 8. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti.

1. 39. Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali.

1. 59. Burani Procaccini.

Al comma 2, capoverso 7, lettera g), sopprimere la parola: correlata.

1. 9. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo: I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I

e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

* **1. 41.** Carlesi.

Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo: I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

* **1. 55.** Burani Procaccini, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I progetti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende

Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

1. 28. Cè.

Al comma 2, capoverso 8 sostituire le parole: promuove sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di *con le seguenti:* e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, definisce le.

1. 52. Cè.

Al comma 2, capoverso 8, sostituire le parole: di riduzione del danno *con le seguenti:* che utilizzano strumenti volti alla riduzione del danno.

1. 10. Lucchese.

Al comma 2, capoverso 8, aggiungere, in fine, le parole: , che non possono superare il 10 per cento dell'intero finanziamento.

1. 35. Carlesi, Gramazio, Conti, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole: nove esperti *aggiungere le seguenti:* garanti delle diverse scuole di pensiero nei campi.

1. 34. Carlesi, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, sostituire la parola: sanitario con la seguente: sanitario-infettivologico.

- 1. 33.** Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I nove esperti sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della conferenza Stato-Regioni.

- 1. 29.** Cè.

Al comma 2 sopprimere il capoverso 11.

- 1. 30.** Cè.

Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: Ministro per la Solidarietà sociale aggiungere le seguenti: su designazione della conferenza Stato-Regioni.

- 1. 31.** Cè.

Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: Ministro per la Solidarietà sociale aggiungere le seguenti: di concerto con la conferenza Stato-Regioni.

- 1. 32.** Cè.